



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

Capitolato speciale d'appalto

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli ambienti e uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, Circoscrizione Doganale e Guardia di Finanza nell'ambito portuale

Capitolato speciale d'appalto

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli ambienti e uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, Circostrizione Doganale e Guardia di Finanza nell'ambito portuale

1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
2.	AMMONTARE DELL'APPALTO	2
3.	RAPPORTO CONTRATTUALE E NORME DI RIFERIMENTO	3
4.	UBICAZIONE DELL'INTERVENTO.....	4
5.	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	5
6.	DISCIPLINA DEI PAGAMENTI.....	8
7.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
8.	GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE	9
9.	DURATA DELL'APPALTO, SOSPENSIONI, PROROGHE	11
10.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
11.	PROGRAMMA ESECUTIVO.....	14
12.	PENALI.....	15
13.	MODIFICHE AL CONTRATTO	16
14.	OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	17
15.	ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	18
16.	RISOLUZIONE E RECESSO	18
17.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	19
18.	RESPONSABILITÀ PER DANNI E VERSO TERZI	20
19.	DANNI DA FORZA MAGGIORE	21
20.	ESECUTORE DEI SERVIZI E PERSONALE ADDETTO	22
21.	PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI	24
22.	CLAUSOLA SOCIALE.....	25
23.	PRODOTTI DI PULIZIA E ATTREZZATURE.....	25
24.	SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ.....	30
25.	ANDAMENTO DEI SERVIZI	30
26.	VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE.....	30
27.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	31
28.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	32
29.	RELAZIONI PERIODICHE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI	33
30.	RAPPORTO ANNUALE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....	34
31.	ORDINI DI SERVIZIO.....	34
32.	CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE.....	34
33.	CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO.....	35
34.	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO	35
35.	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	36
36.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	36
37.	INTERVENTI IN EMERGENZA.....	37
38.	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	37
39.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	37
40.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	38
41.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di pulizia degli ambienti e uffici dell'AdSPMAO – Porto di Trieste, Circoscrizione Doganale e Guardia di Finanza nell'ambito portuale.

L'esecuzione del servizio prevede la pulizia degli ambienti e dei locali come individuati nei successivi articoli.

Nessun servizio che non sia stato autorizzato per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto verrà riconosciuto all'appaltatore.

Le modalità di svolgimento di tali servizi sono ispirate al Piano d'Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (c.d. Green Public Procurement – GPP) di cui al Decreto Interministeriale 11.04.2008, nonché ai Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021 recante “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile”.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento delle seguenti finalità: favorire la promozione e la conservazione dell'igiene ambientale, condizione necessaria per il raggiungimento della salute psicofisica della persona; salvaguardare le attrezzature, gli arredi e i materiali vari in dotazione alle singole strutture e le superfici oggetto del servizio; mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali; ottimizzare i tempi e i costi del lavoro attraverso l'introduzione di attrezzature e di sistemi innovativi di pulizia.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato per il servizio, da affidare “a corpo”, ammonta a euro 1.733.426,28 (unmilionesettecentotrentatremilaquattrocentoventisei/28), comprensivo degli oneri per la sicurezza, così suddivisi:

	importo
Servizio	€ 1.720.791,50
Costi per la sicurezza	€ 12.634,78
Totale	€ 1.733.426,28

L'importo della manodopera è quantificato in € 1.497.088,60.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio si intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto, nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi e oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi e

invariabili per tutta la durata del contratto e l'esecutore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

3. RAPPORTO CONTRATTUALE E NORME DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinare dai seguenti documenti:

- bando di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
- contratto;
- DUVRI.

La documentazione sopra elencata fornisce la chiave interpretativa della volontà contrattuale dell'Amministrazione. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni dei vari documenti sopra elencati è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1.

L'esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nei suddetti documenti, dalle seguenti normative:

Norme in materia di contratti pubblici

- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo, anche, Codice);
- d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate;
- linee guida ANAC di attuazione del d.lgs. 50/2016;
- decreti ministeriali emanati in attuazione del d.lgs. 50/2016 e in particolare il dm infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

Norme in materia di sicurezza

- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e altre normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Norme varie

- legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";
- d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- d.lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, e regolamento europeo n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- codice civile;

Norme di settore

- Piano d'Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (c.d. Green Public Procurement – GPP) di cui al Decreto Interministeriale 11.04.2008;
- Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021.

4. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

Il luogo su cui si svilupperà il servizio in oggetto è individuato nell'ambito degli ambienti e uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, Circonscrizione Doganale e Guardia di Finanza nell'ambito portuale e, più in particolare, negli spazi di seguito elencati:

- *Torre Lloyd:*

- 1) Uffici (tutti i locali, uffici, sale riunioni e locali a uso comune, servizi igienici, corridoi e scale del piano terra, 1°, 2° e 3° piano, compresi la portineria e l'atrio, 1° piano e pianoterra della palazzina 90, compresi scale e corridoi);
- 2) Uffici Presidenza;
- 3) Palazzina nuova adiacente Torre Lloyd (tutti i vani uso ufficio, scale, servizi igienici, corridoi);

- *Punto Franco Nuovo:*

- 4) Palazzina (addossato al Mag. 60) Uffici Dogana (tutti i vani ad uso ufficio siti al 1°, 2° e 3° piano con relative superfici vetrate interne, il vano scale dal pianoterra alla soffitta, atrio e locali annessi, corridoi servizi igienici e locali d'uso comune dell'interno fabbricato);
- 5) Cappelletta di S. Andrea (annessa cap. 55) (tutta la superficie interna e la scala esterna), Uffici Apostulatus Maris siti al 1° piano del mag. 53;
- 6) Uffici delle rappresentanze sindacali e sala riunione della Palazzina Ex Culp;
- 7) Uffici del medico competente presso la Palazzina Ex Culp – 1° piano;
- 8) Rampe Scale Capannone 57;
- 9) Palazzina Guardia di Finanza Varco 3 (spogliatoi e uffici al 1° piano, scale, servizi igienici, atrio e piano terra);
- 10) Servizio Veterinario Capannone 69 P.F.Nuovo (uffici, magazzino e 3 celle frigo, servizi igienici e docce, laboratorio);
- 11) Varco 4 (Formaggino) + servizi igienici, Guardia di Finanza, Sorveglianza;
- 12) Sorveglianza Scalo Legnami – Varco San Sabba (locali ad uso ufficio e servizi igienici);
- 13) Guardia di Finanza P.F.Vecchio e Nuovo Varco 1 (postazioni della GdF alle porte in entrata e uscita dal porto, uffici, servizi igienici e ingresso principale);
- 14) Sezione Molo Bersaglieri (Stazione Marittima) (postazioni GdF e Dogana-Polmare);
- 15) Varco 4 – Varco 1 al P.F.Nuovo (locali dell'Agenzia delle Dogane compresi i bagni esterni);

- 16) Dogana P.F.Vecchio (locali Agenzia Dogane) + Ufficio Cites;
- 17) Scalo Legnami (ufficio Dogana e servizi igienici, postazioni della GdF e Guardie Giurate compresi i servizi igienici al primo piano);
- 18) Magazzino B (Mag. Economato P.F.Nuovo) (tutti i locali ad uso uffici e servizi igienici e zona docce + magazzino);
- 19) Dogana postazione scanner (postazione scanner, locale prefabbricato uso ufficio, capannone scanner, prefabbricato in dotazione all'USMAF all'interno della postazione scanner del P.F.Nuovo);
- 20) Magazzino 72 (P.F.Nuovo) Guardia di Finanza – Dogana (tutti i locali ad uso ufficio e servizi igienici; rampa scale);
- 21) Ormeggio 57 (tutti i prefabbricati ad uso ufficio e servizi igienici della Polizia Marittima – Dogana – Guardia di Finanza – Sorveglianza);
- 22) Uffici Palazzina 53 P.F.Nuovo (tutti i locali ad uso ufficio, servizi igienici, corridoi al 3° e 4° piano, scale, atrio, compresi spogliatoi servizio ferroviario);
- 23) Dogana Prosecco (uffici e servizi igienici);
- 24) Polmare Varco 1 (ala ristrutturata – uffici, bagni e corridoi);
- 25) Container Guardie Giurate P.F.Vecchio e Nuovo Varco 1;
- 26) Uffici USMAF Mag. 60 piano terra (uffici e archivio);
- 27) Palazzina CSD (piano terra, 1° e 2° piano);
- 28) Palazzina Ex Culp (edificio composto da due entrate, n. 1 ascensore per ogni entrata, piano terra, 1°, 2° e 3° piano e scale di accesso ai piani, lato sinistro - spogliatoi, docce, servizi, atri, scale e ascensore, lato destro - servizi, atri, scale e ascensore);
- 29) Centrale elettrica alla radice del Molo VII (piano terra, sala operativa, docce spogliatoio, servizi igienici, aree uso promiscuo - 1° piano, uffici, vani tecnici, servizi igienici);
- 30) Spogliatoio PTS c/o edificio Ex Edile (spogliatoi, servizi igienici, docce, aree ad uso promiscuo);
- 31) Nuovi locali ex Officina Elettrica (Officina PTS - locale manutentori elettrici; Officina PTS - segreteria manutenzioni; fabbricato ex officina elettrica - spogliatoio docce elettrici);
- 32) Nuovi locali Mag. 72 (Mag. 72 – Sez. 2A, mag. 72);
- 33) Nuova postazione Guardia di Finanza (Varco ferroviario n. 3);
- 34) Mag. 92 comprensorio Torre Lloyd (archivi).

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le metodologie e le procedure che l'aggiudicatario intende seguire nell'esecuzione del servizio devono garantire la sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature in essi contenuti, il mantenimento delle caratteristiche fisiche ed estetiche di tutte le superfici soggette al servizio e soddisfare i requisiti igienici.

Il servizio dovrà essere prestato con le frequenze indicate nella "Scheda Frequenze" (Allegato A).

L'appalto comprende le seguenti prestazioni:

- Servizio giornaliero: aerazione dell'ambiente; lavaggio, disinfezione ed eventuale disincrostazione dei servizi igienici, bagni e similari, ivi compresi gli specchi, gli accessori bagno, i box doccia ed eventuali arredi degli spogliatoi, pareti, porte e mattonelle, e dei relativi pavimenti; rifornimento del materiale igienico-sanitario per i servizi igienici (il materiale è fornito dall'Autorità); svuotamento dei contenitori rifiuti presenti in tutti i servizi igienici e di quelli posti negli uffici e presso le aree di ristoro, compreso cambio sacchetto qualora necessario; raccolta differenziata delle immondizie in idonei sacchi, che dovranno essere posti negli appositi siti; svuotamento dei posacenere esterni; spazzatura di tutti i pavimenti degli uffici, corridoi, ingressi, atri, vani scale, con rimozione delle macchie di sporco; spolvero dei piani di lavoro e di tutti gli arredi presenti, dell'apparecchio telefonico, degli interruttori, delle maniglie, delle tastiere e mouse dei computer, delle ulteriori attrezzature presenti sulle scrivanie (es. stampanti...); rimozione di eventuali impronte o macchie del tavolo; controllo e chiusura di tutte le finestre, luce, rubinetti d'acqua, porte d'entrata dei singoli uffici e deposito delle relative chiavi nel luogo indicato dalla Direzione dell'Esecuzione;
- Servizio settimanale: spazzatura e lavaggio, con rimozione delle macchie di sporco e con l'impiego di idonei detersivi e disinfettanti, di tutti i pavimenti degli uffici, corridoi, ingressi, atri, vani scale; rimozione delle eventuali ragnatele; spolveratura a umido, con rimozione di tutte le macchie e impronte, di arredi e suppellettili (piani lavoro, sedie, mobili, telefoni, computer, apparecchiature informatiche, ecc.); aspirazione tappeti, zerbini, ecc. con idonea attrezzatura; lavaggio e disinfezione di tutti i corrimano e maniglie; pulizia di vetri e vetrate dei locali della Presidenza (Torre del Lloyd); pulizia pareti acciaio laboratorio Servizio veterinario Cap. 69;
- Servizi mensili: spalmatura a cera e lucidatura dei pavimenti in doghe o linoleum o di semplice cemento liscio; pulitura delle porte e pareti divisorie interne a vetrata; spolveratura di quadri e serramenti interni; lavaggio e disinfezione dei davanzali interni; spolveratura delle lampade da tavolo e da terra; pulizia vetri e telai porte, finestre Servizio veterinario Cap. 69; Pulizia Mag. 72 GdF – Dogana;
- Servizi trimestrali: pulizia dei vetri (interni ed esterni) delle finestre e delle vetrate esterne (questo intervento è previsto a chiamata con un preavviso telefonico di 24 ore all'impresa da parte del Direttore dell'Esecuzione); detersione porte in materiale lavabile; lavaggio dei davanzali esterni, dei balconi e delle terrazze, con eliminazione dell'eventuale guano; spolveratura e detersione di tutti gli armadi e arredi vari al di sopra della portata d'uomo; aspirazione e smacchiatura sedute in tessuto/pelle degli uffici, atri, corridoi e sale riunioni, con idonea attrezzatura; lucidatura targhe e maniglie; pulizia Ufficio Cites;
- Servizio quadrimestrale: pulizia caloriferi; lavaggio cestini adibiti alla raccolta rifiuti; pulizia nuovi locali Mag. 72; pulizia archivi Mag. 92.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio con orario fisso giornaliero, in modo da non intralciare il regolare andamento dei servizi della Stazione Appaltante e da non recare disturbo o impedimenti al personale dipendente della stessa, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto, e deve esplicitarsi in più turni di lavoro qualora richiesto dall'Autorità per esigenze logistiche. Il servizio presso la Presidenza, che comprende anche l'assistenza alle riunioni e agli ospiti, deve essere prestato con orario 9-13, 15.30-19.30.

Per tutte le operazioni aventi frequenza mensile, trimestrale o quadrimestrale, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto alla stazione appaltante l'inizio e la fine delle operazioni medesime, affinché sia possibile l'accertamento delle prestazioni indicate nel presente capitolato.

L'aggiudicatario deve predisporre un sistema attraverso il quale sia possibile rilevare in tempo reale l'effettuazione dei passaggi da parte del personale operativo nei locali oggetto del servizio in modo tale che l'Amministrazione possa verificare in ogni momento il rispetto del programma esecutivo in termini di frequenze giornaliere e fasce orarie concordate.

Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite in modo tale da garantire un livello igienico ottimale.

Il servizio di pulizia include tutte le operazioni atte a rimuovere sporco, rifiuti e altro materiale inappropriato dai locali e dagli elementi mobiliari ivi presenti.

Il personale assegnato allo svolgimento delle attività di pulizia utilizzerà le attrezzature, i macchinari e i materiali di pulizia e disinfezione forniti direttamente dall'appaltatore. Ciascun addetto è responsabile, per le prestazioni richieste, dei guasti, delle rotture e dei danneggiamenti arrecati ai locali e agli elementi mobiliari ivi presenti. L'Aggiudicatario dovrà provvedere a segnalare eventuali guasti. L'Aggiudicatario dovrà predisporre l'uso e l'impiego di macchine e attrezzature nel modo più razionale.

La pulizia ed il lavaggio dei pavimenti dovranno essere eseguiti avendo cura di spostare, ove possibile, gli arredi presenti nei locali. Gli interventi di scopatura ad umido e lavaggio in aree frequentate dall'utenza dovranno essere segnalati con cartelli atti ad evitare il transito temporaneo di persone. Dopo l'intervento i percorsi dovranno risultare perfettamente asciutti e praticabili.

La spolveratura/detersione di qualsiasi superficie dovrà essere effettuata con sistemi in grado di impedire la diffusione nell'ambiente della polvere rimossa, avendo cura di spostare ove possibile le suppellettili.

Nel caso in cui il materiale utilizzato fosse riutilizzato, dovrà essere sottoposto ad idoneo lavaggio meccanizzato e successiva asciugatura.

I sacchetti contenenti i rifiuti devono essere conferiti negli appositi cassonetti il giorno stesso della raccolta.

6. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore tramite rate mensili posticipate pari a 1/12 dell'importo annuo offerto, a seguito dell'emissione di regolari fatture e comunque previa verifica della rispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente capitolato e dal contratto ed espletamento del procedimento amministrativo per l'eventuale applicazione delle penalità. In allegato alla fattura dovrà essere fornita la distinta analitica delle singole voci che concorrono alla determinazione dell'importo richiesto e, in particolare, l'importo differenziato per ogni immobile e ogni servizio attivato.

I pagamenti sono disposti ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

In conformità all'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 d.l. 34/2020 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del 30 per cento del valore stimato dell'importo contrattuale.

L'appaltatore decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nel programma

esecutivo dettagliato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante avviene trattando progressivamente l'importo anticipato dalle rate di acconto, esclusa la rata di saldo.

L'anticipazione del prezzo va corrisposta all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della Provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nell'ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta l. 136/2010.

L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della Provincia di Trieste dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE

In base all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 i concorrenti alla gara, al momento della presentazione delle offerte, dovranno costituire una garanzia provvisoria nelle forme di legge pari al 2% (due per cento) dell'importo dei servizi – ovvero di euro 34.688,52

(trentaquattromilaseicentoottantotto/52) - con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia provvisoria, da costituirsi mediante le forme previste dal citato art. 93 del codice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Le polizze dovranno essere prestate secondo i modelli di cui al dm 31/2018.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del codice, è richiesta all'appaltatore una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 del citato art. 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, integrata, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva nei casi di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della

stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante. Nel caso l'appaltatore non provveda, la reintegrazione è effettuata dal responsabile del procedimento a valere sugli importi da corrispondere all'appaltatore.

In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. DURATA DELL'APPALTO, SOSPENSIONI, PROROGHE

La durata complessiva del servizio da affidare è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite pec.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.

L'Autorità, si riserva, in base all'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara o di diminuirle; tali modifiche, potranno avere luogo, a titolo meramente esemplificativo, per: a) estendere il servizio oggetto dell'appalto anche a locali e/o aree non elencati nel presente Capitolato; b) aumentare o diminuire le aree e/o le superfici, anche per eventuale gestione da parte dell'Autorità di nuove strutture; c) variare la destinazione d'uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia; d) aumentare/ridurre la frequenza delle attività di pulizia anche in seguito ad emergenze sanitarie/epidemiologiche o al loro cessare; e) revocare temporaneamente o definitivamente i servizi oggetto dell'appalto in locali e/o aree indicate nel presente Capitolato.

L'appaltatore non può, in nessun caso, ridurre, sospendere, rallentare o svolgere le prestazioni inerenti i servizi in difformità a quanto indicato in offerta, nel presente capitolato e relativi allegati, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Autorità.

La riduzione e il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore, anche se di modesta entità, costituiscono grave inadempienza contrattuale. In tali casi, il direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà tramite pec all'appaltatore la relativa contestazione, assegnando altresì un termine perentorio per riprendere l'attività in modo regolare. Qualora l'appaltatore non ottemperi a quanto richiesto, l'Autorità potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc., procedendo all'escussione dell'intero importo della garanzia, salvo il diritto a pretendere gli ulteriori maggiori danni.

Resta facoltà dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni relative; in tal caso la stazione appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'aggiudicatario.

La sospensione temporanea da parte dell'appaltatore è legittima e doverosa nel caso in cui si verificano circostanze tali da determinare dei rischi per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni materiali. L'appaltatore ne darà comunicazione all'Autorità e riprenderà la regolare erogazione delle prestazioni solo alla rimozione del rischio.

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare eventualmente il nuovo termine di esecuzione del contratto.

Durante l'esecuzione del servizio, il direttore dell'esecuzione può sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 23 del dm 49/2018.

Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dal predetto art. 23 del dm 49/2018, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'operatore economico e deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l'operatore economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 23, comma 2 del dm 49/2018, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato nella misura di cui all'art. 10, comma 2 del dm 49/2018.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al responsabile del procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al responsabile del procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa redazione.

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la stazione appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice, se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale. La richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata per iscritto al direttore dell'esecuzione, il quale la trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al responsabile del procedimento questi acquisisce il parere del direttore dell'esecuzione.

La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del responsabile del procedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il responsabile del procedimento può prescindere dal parere del direttore dell'esecuzione se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell'esecuzione se questo è difforme dalle conclusioni del responsabile del procedimento.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato (art. 107, comma 5 d.lgs. 50/2016).

10. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 19 del dm 49/2018, il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del responsabile del procedimento, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Il direttore dell'esecuzione comunica con un congruo preavviso all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna della prestazione.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, la stazione appaltante fissa una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l'appaltatore non si presenta, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la stazione appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento delle prestazioni, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del Codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

A partire dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio, l'appaltatore dovrà dar corso all'espletamento di tutti i compiti e impegni previsti, assumendosene tutte le responsabilità e attivando l'esecuzione dei vari servizi.

Nel caso in cui l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, egli è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

11. PROGRAMMA ESECUTIVO

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, l'appaltatore predispone e consegna al direttore dell'esecuzione un programma

esecutivo dettagliato delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione.

Nella redazione del programma l'aggiudicatario deve porsi l'obiettivo di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzare l'efficienza delle risorse stesse messe a disposizione.

Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall'operatore economico sia carente o presenti delle incongruenze o illogicità, il direttore dell'esecuzione richiede, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento, un'integrazione/aggiornamento del programma delle prestazioni, che l'operatore economico dovrà ripresentare entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione da parte del direttore dell'esecuzione.

Il programma esecutivo dettagliato delle prestazioni è approvato dal direttore dell'esecuzione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il direttore dell'esecuzione si sia pronunciato, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.

Il programma esecutivo dettagliato delle prestazioni dell'operatore economico può essere modificato o integrato dal direttore dell'esecuzione, mediante ordine di servizio, ogni volta che ciò sia necessario per la miglior esecuzione dell'appalto.

12. PENALI

Qualora l'aggiudicatario non rispetti i termini previsti la conclusione del servizio, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale da calcolare nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. La penale non esclude la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità: a) mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dall'art. 5: € 500,00 per ogni ambiente in cui in tutto o in parte non sono state eseguite le operazioni di pulizia; b) esecuzione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle pattuite (es. presenza di polvere, rifiuti e sostanze di qualsiasi genere, ecc.): € 300,00 per ogni rilevazione; c) mancato rifornimento dei materiali di consumo: € 200,00 per ciascun servizio igienico e per ogni giorno di mancato rifornimento; d) fornitura di materiali igienico-sanitari e prodotti ed attrezzature non conformi a quanto indicato dal presente capitolato e nell'offerta tecnica: € 300,00 per ogni rilevazione; e) mancato rispetto dei termini di invio delle diverse comunicazioni di elenchi e dati di cui all'art. 20: € 200,00 per ciascuna violazione; f) mancata reperibilità del Responsabile del Servizio, nelle fasce orarie di competenza: € 200,00 per ogni rilevazione; g) mancata o ritardata consegna del rapporto di cui all'art. 23, della relazione di cui all'art. 24 o del rapporto di cui all'art. 30 del presente capitolato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo; h) altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato o mancato

rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara: sarà facoltà dell'Autorità applicare una penale da € 200,00 a € 500,00 per ogni singolo inadempimento, a seconda della gravità dello stesso. L'entità della penale sarà fissata in contraddittorio con l'appaltatore.

In tali casi, il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016 e art. 18, comma 3, dm 49/2018).

Le penali applicate saranno recuperate dal primo pagamento utile oppure dalla garanzia definitiva a discrezione dell'Autorità.

Rimane salva la facoltà dell'Autorità richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni provocati da ritardi od omissioni nell'esecuzione degli interventi stessi. Inoltre, l'appaltatore dovrà manlevare l'Autorità da qualsiasi richiesta di risarcimento proposta da terzi per fatti relativi alla gestione dei servizi.

13. MODIFICHE AL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione propone al responsabile del procedimento le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione per qualsiasi motivo può chiedere e l'esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell'ammontare dell'intero servizio fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi di sorta da parte dell'esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016.

In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti

all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice (art. 22, comma 4, dm 49/2018).

In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 22 dm 49/2018.

In caso di aumento e diminuzione del servizio entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

Qualora l'importo contrattuale venga aumentato in misura superiore al 20% (venti per cento), l'appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, valutate ai prezzi contrattuali.

Nel caso di riduzione delle prestazioni, il compenso verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della prestazione. Rimane in ogni caso escluso per l'appaltatore il diritto a qualsiasi compenso o indennizzo, a ogni titolo, anche risarcitorio.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al responsabile del procedimento.

Al di fuori delle variazioni delle prestazioni contrattuali richieste dall'Autorità, nessuna modifica di contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore.

Rimangono salve le modifiche contrattuali disciplinate dall'art. 106 del Codice.

14. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'aggiudicatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- comunicare all'Autorità ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- dare preventiva comunicazione alla stazione appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Autorità ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

- consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono comunque a carico dell'esecutore i seguenti oneri e obblighi:

- a) esecuzione di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui servizi forniti;
- b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici e attrezzi e strumenti occorrenti;
- c) riparazione dei danni di qualsiasi genere;
- d) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione.

Si intendono, inoltre, assunti dall'aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e nelle vigenti disposizioni in materia.

15. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a mettere a disposizione dell'appaltatore i locali da adibire a deposito di materiali e attrezzature in ciascuna struttura oggetto dell'appalto. La responsabilità dei locali è a carico dell'appaltatore. La stazione appaltante si riserva il diritto di accedere a tali locali per controllare lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell'aggiudicatario.

Sono a carico della stazione appaltante le spese per la fornitura di acqua ed energia elettrica nonché l'acquisto dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani).

16. RISOLUZIONE E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'Autorità potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conformemente al comma 1 del presente articolo, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- accertata assenza e mancata vigilanza sui luoghi di esecuzione del servizio in concomitanza con l'esecuzione di operazioni complesse;
- mancata redazione dei verbali di visita e omesso controllo sulla documentazione di sicurezza delle imprese, se accertato dagli organi di vigilanza deputati;

- cessione del contratto;
- sospensione arbitraria del servizio da parte dell'appaltatore;
- riduzione e/o rallentamento dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore;
- subappalto non autorizzato;
- violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancato reintegro della garanzia definitiva;
- violazione degli obblighi previsti dall'Intesa per la legalità e dal Codice di comportamento adottato dall'Autorità;
- altri casi espressamente previsti dal presente capitolato o dal contratto d'appalto.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Autorità comunichi per iscritto all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

L'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 109 del Codice l'Autorità può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore trasmessa via pec con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Autorità verifica la regolarità delle prestazioni rese.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

È facoltà dell'appaltatore richiedere l'autorizzazione per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

L'impresa appaltatrice dovrà indicare, al momento dell'offerta, quali parti delle prestazioni intenda subappaltare; nel caso in cui sia omessa tale indicazione, il subappalto è vietato e non potrà essere autorizzato. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il

contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'aggiudicatario.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In ogni caso il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non potrà superare il 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Autorità per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Autorità stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

L'Autorità non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del Codice.

Si rinvia, per quanto qui non previsto, al Regolamento adottato dall'Autorità in materia di subappalto e pubblicato sul sito internet della stessa.

18. RESPONSABILITÀ PER DANNI E VERSO TERZI

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile e solleva, pertanto, l'Autorità di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione.

L'aggiudicatario solleverà la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della stazione appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 24 del dm 49/2018, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima. Qualora la ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta aggiudicataria.

Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la stazione appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

L'appaltatore deve costituire una garanzia di responsabilità civile verso terzi e dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto, con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00. L'Autorità deve essere considerata "terzo" a tutti gli effetti. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

19. DANNI DA FORZA MAGGIORE

In caso di danni, perdite e avarie causati da forza maggiore, l'amministrazione corrisponde all'appaltatore un indennizzo, purché tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell'esecuzione entro 5 (cinque) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 24 dm 49/2018).

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo, il direttore dell'esecuzione in presenza dell'appaltatore redige un verbale, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, limitato a quanto necessario per riparare i danni riconosciuti dall'amministrazione, è calcolato applicando gli stessi prezzi netti indicati nel contratto.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

20. ESECUTORE DEI SERVIZI E PERSONALE ADDETTO

L'appaltatore deve comunicare prima dell'avvio del servizio la sede operativa, il recapito telefonico e l'indirizzo mail e pec presso cui saranno inviate tutte le comunicazioni da parte dell'Autorità (variazioni di orario, richieste di intervento, ecc).

L'esecutore dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con personale idoneo e numericamente adeguato alle necessità di esecuzione del contratto.

Il personale addetto alle attività di cui al presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva direzione dell'appaltatore e dei soggetti da esso preposti. Pertanto, l'Autorità rimarrà del tutto estranea a qualsiasi contestazione fra l'appaltatore e il predetto personale.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

Detto personale dovrà attenersi alle disposizioni che disciplinano il comportamento del personale dell'Autorità.

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere all'Autorità l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle sedi e degli orari presso le quali ciascun soggetto presterà servizio, corredata dalle qualifiche individuali e dai relativi numeri di matricola. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere all'Autorità tutta la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali.

Tutti i dipendenti o collaboratori dell'appaltatore che operino nell'ambito delle strutture dell'Autorità dovranno essere muniti di divisa, cartellino di riconoscimento, con l'indicazione del nominativo, la fotografia e il ruolo ricoperto e deve presentarsi in modo decoro e igienico.

La Ditta Aggiudicataria dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- a) tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agisca in ogni occasione con diligenza professionale;
- b) svolga il servizio negli orari prestabiliti; non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio se non preventivamente concordate;
- c) provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio
- d) rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
- e) si adegui tassativamente alle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro;
- f) mantenga un contegno decoroso, irreprensibile e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;

- g) comunichi immediatamente al responsabile del servizio dell'aggiudicataria qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio. Sarà cura di quest'ultimo informare con nota scritta l'Autorità;
- h) assicuri una corretta esecuzione del servizio, economizzando l'uso di energia elettrica, spegnendo le luci non necessarie, chiudendo finestre e imposte al termine del lavoro al fine di contenere i costi di riscaldamento e/o di raffreddamento, nonché provvedendo alla chiusura degli uffici. Il personale sarà ritenuto a tutti gli effetti responsabile della custodia delle chiavi;
- i) non crei disordine tra carte, disegni ed altra documentazione presente su scrivanie, tavoli di lavoro, ecc., non apra cassette e armadi e non asporti documenti, appunti ed oggetti;
- l) mantenga il segreto su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documentati, fatti o notizie in genere riguardanti l'Autorità;
- m) si esima dall'aprire armadi e cassette, utilizzare personal computer, stampanti, fotocopiatori, telefoni e telefax e dal consentire l'accesso a personale estraneo al servizio;
- n) non fumi nelle aree vietate;
- o) rispetti tutte le norme presenti e future inerenti alla sicurezza.

L'Autorità potrà richiedere l'allontanamento degli addetti che non ottemperassero a quanto sopra.

È in facoltà dell'Autorità di chiedere all'appaltatore la sostituzione, anche temporanea, di uno o più dipendenti, sulla base di adeguata motivazione. I sostituti dovranno essere in possesso delle stesse caratteristiche e qualificazioni richieste per le unità sostituite e l'appaltatore si impegna a utilizzare personale che venga ritenuto idoneo dall'Autorità e a fornire adeguata attestazione delle competenze e qualificazioni.

L'aggiudicatario deve garantire la continuità del servizio, indipendentemente da assenze a qualsiasi titolo del personale (sciopero, assenze, ferie, ecc.), e provvedere all'immediata sostituzione del personale assente, senza diminuzione del livello qualitativo del servizio offerto.

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti: - Differenze tra deterzione e disinfezione; - Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione; - Modalità di conservazione dei prodotti; - Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza; - Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro; - Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine; - Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione

delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti; - Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; - Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile; - Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento.

Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati.

Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni, anche di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale. Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio. L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

L'aggiudicataria, entro 60 giorni dall'inizio del servizio dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, con indicazione di: – ore di formazione svolte; – docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare; – modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; – date e sedi dei corsi organizzati; – nominativi dei partecipanti; – test di verifica effettuati e risultati conseguiti. Analoghe evidenze devono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio.

21. PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30, comma 4 del d.lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del d.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'attività, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8 del d. lgs. 50/2016.

22. CLAUSOLA SOCIALE

Come previsto dall'articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente o a rispettare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente.

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente applicabile.

23. PRODOTTI DI PULIZIA E ATTREZZATURE

I prodotti impiegati devono essere adatti ai materiali delle diverse tipologie di superfici presenti nei diversi immobili e devono possedere le caratteristiche di seguito elencate.

Tutti i prodotti chimici utilizzati nell'espletamento del servizio devono essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri relativi all'acquisto di attrezzature e ai materiali di consumo inerenti il servizio.

Il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro.

L'aggiudicatario deve utilizzare solo macchine, prodotti e attrezzature di comprovata validità e affidabilità.

L'aggiudicatario deve prevedere un numero sufficiente di attrezzature dedicate a ogni struttura/ufficio/servizio e per ogni categoria di destinazione d'uso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare o vietare l'uso di quei materiali, detergenti, disinfettanti, attrezzature o altro che, a suo insindacabile giudizio, fossero ritenuti inadatti o dannosi.

Detergenti.

I detergenti e i disinfettanti devono essere usati in modo appropriato secondo il tipo di area e/o di superficie da trattare e impiegati secondo le modalità prescritte in etichetta originale; conservati correttamente in contenitori muniti di etichetta che permetta di conoscere i

componenti, le tossicità, le avvertenze per l'uso; forniti di scheda tecnica e scheda di sicurezza.

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie (v. paragrafo C.b.1 dm 29 gennaio 2021), oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen. Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie a bagnato, oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2 del dm 29 gennaio 2021, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico. I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 del dm 29 gennaio 2021 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9 del predetto dm 29 gennaio 2021.

Macchine

L'aggiudicatario deve provvedere alla fornitura delle attrezzature (carrelli, scale, scope, stracci, guanti ecc) e dei macchinari (aspirapolvere, lavapavimenti, lucidatrici, ecc) necessari allo svolgimento del servizio.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, devono essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato e devono essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e i componenti di sicurezza, le attrezzature e i prodotti impiegati nell'espletamento del servizio devono essere conformi alla normativa vigente.

Le attrezzature ed i macchinari di lavoro dovranno inoltre essere: utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante; usati correttamente, onde ridurre al minimo il rischio di infortuni per utilizzatori e terzi; puliti perfettamente dopo l'uso; sottoposti ad adeguata manutenzione, che dovrà essere testata mediante apposite schede, su cui dovranno essere registrati tutti gli interventi ordinari e straordinari eseguiti. I macchinari e le attrezzature di proprietà dell'aggiudicatario ed impiegati all'interno delle sedi dell'Autorità dovranno essere contraddistinti da targhette indicanti i segni distintivi dell'aggiudicatario stesso. Quest'ultimo sarà l'unico responsabile della custodia dei propri macchinari ed attrezzature, sollevando l'Autorità da qualsiasi onere in relazione all'eventuale danneggiamento o furto degli stessi.

Le lavasciuga, le idropultrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio. Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1. Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina. In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria. L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

Prodotti ausiliari per l'igiene

Nei cantieri oggetto del presente appalto non possono essere utilizzati: - prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante; - piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno; - attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio; - elementi tessili a frange (spaghetti) per le pulizie a bagnato; - elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione. Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex 1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali. Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati. L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza. Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Prodotti disinfettanti

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati: - dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n., - come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n., oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune di Trieste. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune di Trieste. Nel caso in cui gli edifici non ne siano già provvisti, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti da posizionare negli spazi comuni. I contenitori devono recare all'esterno l'etichetta con la scritta del rifiuto che contengono ed essere forniti in numero idoneo, concordato con l'Amministrazione, in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e della frequenza dei ritiri.

Rapporto sui prodotti consumati

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su

richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

24. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi: - l'individuazione del responsabile del sistema qualità; - la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo; - l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione. Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti: - i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio; - le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore. L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti. Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

25. ANDAMENTO DEI SERVIZI

L'esecutore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale di ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il direttore dell'esecuzione.

L'amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di servizi particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione del servizio, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

26. VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE

L'Amministrazione vigilerà costantemente sulle condizioni igieniche delle aree oggetto del servizio e sulla esecuzione dei servizi. Il controllo del servizio svolto e la valutazione dello

standard di pulizia richiesto verrà effettuato in contraddittorio con il Responsabile del servizio designato dall'aggiudicatario.

Alla verifica visuale dovrà risultare:

- assenza di polvere e sostanze varie depositate su pavimenti, servizi igienici, lampade, lampadari, vetri, tavoli, scrivanie, arredi vari;
- assenza di residui di polvere agglomerata sopra e sotto gli arredi e negli angoli;
- assenza di aloni/macchie su pavimenti, vetri, lampade e lampadari e nei servizi igienici.

In caso di non conformità con gli standard saranno richiesti trattamenti straordinari a completo carico dell'aggiudicatario fino al ripristino delle condizioni ottimali.

Ai sensi dell'art. 20 del dm 49/2018, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore, alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il responsabile del procedimento nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice.

27. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicataria deve affidare la direzione complessiva del servizio richiesto ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale.

Funzione del responsabile è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Capitolato e da quanto offerto in sede di gara, di organizzare e dirigere il personale, intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e garantire la reperibilità presso il domicilio eletto.

Il responsabile del servizio è referente unico dell'intero appalto e deve mantenere un contatto continuo con il Direttore dell'esecuzione del contratto per garantire il controllo del buon funzionamento del servizio.

Il responsabile dovrà: essere reperibile negli orari indicati in offerta tecnica durante i giorni feriali e, in caso di servizi che si svolgano nelle giornate di sabato e/o domenica, anche in tali giornate; effettuare incontri con l'Autorità, ove richiesto; sovrintendere all'inserimento del personale nelle strutture; garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere; individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività di pulizia; garantire l'armonica integrazione delle attività di pulizia nei confronti delle diverse articolazioni funzionali dell'organizzazione; gestire le richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione.

L'Autorità ha facoltà di ottenere la rimozione del responsabile del servizio in qualsiasi momento lo ritenga necessario, in caso di inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del servizio.

28. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Autorità nominerà un direttore dell'esecuzione del contratto al quale verrà demandato il compito di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, di tutte le prescrizioni contrattuali.

Il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto potranno avvalersi di ulteriori assistenti.

Il direttore dell'esecuzione riceve dal responsabile del procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il direttore dell'esecuzione del contratto avrà tra gli altri il compito di:

- seguire lo svolgimento delle prestazioni, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
- controllare il rispetto di quanto previsto dall'eventuale cronoprogramma delle attività;
- evidenziare le deficienze riscontrate, i ritardi e le altre eventuali inadempienze;
- disporre, sentito il responsabile unico del procedimento, l'allontanamento del personale dell'appaltatore, delle ditte subappaltatrici e del loro personale, qualora non sia ritenuto idoneo allo svolgimento delle relative mansioni.

In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente e dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del responsabile del procedimento delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (art. 18 dm 49/2018).

Per l'espletamento delle funzioni sopra elencate, il direttore dell'esecuzione del contratto avrà diritto di accedere in ogni momento ai luoghi ove il personale dell'appaltatore svolge la propria attività e di richiedere la visione di documenti e/o delle procedure informatiche.

La presenza del direttore, i controlli, le verifiche da questi eseguite e le prescrizioni dallo stesso stabilite non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali, né da quelli su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità per l'Autorità di effettuare controlli a campione. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione un suo incaricato per l'accesso all'area di lavoro al fine di consentire i controlli di cui sopra.

29. RELAZIONI PERIODICHE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI

Con cadenza mensile e allegata alle fatture dovrà essere presentata al direttore dell'esecuzione del contratto una relazione illustrativa per documentare lo stato di avanzamento delle attività di cui si chiede il pagamento. La mancata o incompleta presentazione di tale relazione potrà comportare la sospensione del termine per il pagamento delle fatture presentate.

30. RAPPORTO ANNUALE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'appaltatore dovrà elaborare e inoltrare al direttore dell'esecuzione del contratto il rapporto annuale sull'andamento dei servizi, strutturato in modo che possano rilevarsi i risultati oggettivi raggiunti e contenente almeno le seguenti informazioni: presenze del personale impiegato; riepilogo dell'intera attività svolta suddivisa per tipologia di intervento e area; ulteriori eventuali informazioni richieste dall'Amministrazione; specifiche indicazioni sull'andamento generale dell'appalto, comprese eventuali penali applicate.

Il rapporto annuale dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'anno di gestione.

Nel caso in cui il rapporto risulti parziale o incompleto, il direttore dell'esecuzione del contratto solleciterà l'appaltatore, invitandolo a un corretto adempimento e assegnandogli, a tal fine, un termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi.

31. ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 17 del dm 49/2018, il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, che devono essere congruamente motivati dalla stazione appaltante e comunicati all'ANAC, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alla stazione appaltante di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti che devono essere inviati al responsabile del procedimento e le relazioni per il responsabile del procedimento medesimo.

Gli ordini di servizio sono datati e numerati progressivamente e l'appaltatore avrà l'obbligo di ottemperare a quanto richiesto nei tempi specificati dall'ordine stesso.

32. CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Ai sensi dell'art. 26 del dm 49/2018, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al responsabile del procedimento. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

La gestione della contabilità è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel dm 49/2018 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

33. COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare, in contraddittorio, qualsiasi situazione anomala o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del contratto.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto sia ancora constatabile.

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

Nel caso in cui una delle parti non aderisse alla richiesta è facoltà del richiedente di procedere comunque con l'assistenza di almeno due testimoni.

L'appaltatore deve segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza ma che possono interferire con la sua azione o condizionarla; in particolare dovrà usare la massima diligenza nel segnalare tutto ciò che può comportare condizioni di pericolo per persone e/o cose.

34. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte e in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità del servizio, senza che l'esecutore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l'esecutore può farsi rappresentare da propri incaricati.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del Codice, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'operatore economico risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo. L'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.

35. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice e dell'art. 25 del dm 49/2018, l'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'operatore economico per iscritto al direttore dell'esecuzione che effettua, entro 5 (cinque) giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con l'operatore economico stesso, elabora entro 5 (cinque) giorni il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme all'operatore economico. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'operatore economico un verbale di constatazione sullo stato delle prestazioni, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste per il caso di ritardata esecuzione.

Contestualmente alla firma del verbale dovrà essere riconsegnata l'eventuale documentazione, in originale e/o copia, in possesso dell'appaltatore.

36. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

37. INTERVENTI IN EMERGENZA

In presenza di situazioni di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza degli utenti e comunque a tutela della pubblica incolumità e della continuità di un pubblico servizio, l'appaltatore è tenuto a intervenire tempestivamente ed è autorizzato a compiere tutte le attività di prevenzione necessarie a eliminare il pericolo incombente e a evitare il verificarsi o l'aggravarsi di danni.

38. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato a:

- osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. 81/2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nell'area oggetto della prestazione;
- rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto n. 81 del 2008;
- verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate.

39. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte.

Il responsabile del procedimento, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.

Il direttore dell'esecuzione comunica in forma di ordine di servizio la decisione del responsabile del procedimento all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel primo atto idoneo a riceverle.

Qualora l'esecutore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti atti: il processo verbale di avvio dell'esecuzione; il processo verbale di sospensione dei servizi; il processo verbale di ripresa dei servizi; il certificato di ultimazione; il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione; l'ordine di servizio; il certificato di pagamento.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

In caso di richiesta dell'appaltatore, ove ammissibile, si applica l'art. 205 del Codice.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, le controversie saranno demandate al giudice ordinario. Si elegge come esclusivamente competente il foro di Trieste.

40. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità, reperibile sul sito internet istituzionale della stessa, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Autorità a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento europeo sulla privacy 679/2016/UE.

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.